

Ordinanza dell'UFFT sulla formazione professionale di base

Policostruttrice/Policostruttore con attestato federale di capacità (AFC)

dell'8 novembre 2007

	Policostruttrice AFC/Policostruttore AFC Polybauerin EFZ/Polybauer EFZ Polybâtisseuse CFC/Polybâtisseur CFC
51908	Impermeabilizzazione
51909	Copertura di tetti
51910	Costruzione di facciate
51911	Costruzione di ponteggi
51912	Sistemi per la protezione solare

*L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT),
di concerto con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO),*

visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale (LFPr);

visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003² sulla formazione professionale (OFPr);

visto l'articolo 50 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000³ concernente la legge sul lavoro (OLL 1),

ordina:

Sezione 1: Oggetto, indirizzi professionali e durata

Art. 1 Denominazione, profilo e indirizzi professionali

¹ La denominazione professionale è policostruttrice AFC/policostruttore AFC.

² I policostruttori AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

- a. costruzione di involucri del fabbricato. In particolare, isolamento e impermeabilizzazione di facciate, tetti a falde o tetti piani e costruzioni d'ingegneria, montaggio di ponteggi, coperture provvisorie, montacarichi e sistemi per la

SR 412.101.220.67

¹ RS 412.10

² RS 412.101

³ RS 822.111

protezione solare, ottimizzando le risorse, osservando le prescrizioni di protezione ambientale e avvalendosi di tecniche di costruzione ecologiche;

- b. ampie conoscenze di base di tutto il settore della policostruzione e solide competenze specialistiche nel relativo indirizzo professionale;
- c. risoluzione di problemi e compiti in modo globale e orientato all'operatività, capacità di assumere in modo responsabile adeguati compiti di gestione.

³ Nella professione del policostruttore AFC sono previsti i seguenti indirizzi professionali:

- a. impermeabilizzazione;
- b. copertura di tetti;
- c. costruzione di facciate;
- d. costruzione di ponteggi;
- e. sistemi per la protezione solare.

⁴ L'indirizzo professionale viene specificato nel contratto di tirocinio prima dell'inizio della formazione professionale di base.

Art. 2 Durata e inizio

¹ La formazione professionale di base dura tre anni.

² L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

³ Ai titolari di un certificato federale di formazione pratica di addetto alle policostruzioni viene riconosciuto il primo anno della formazione professionale di base.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Competenze

¹ Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative secondo gli articoli da 4 a 6.

² Essi valgono per tutti i luoghi di formazione.

Art. 4 Competenza professionale

¹ La competenza di base per tutti i profili professionali comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

- a. sicurezza sul luogo di lavoro;
- b. allestimento di un cantiere;
- c. involucro del fabbricato;
- d. parti di involucro del fabbricato;

- e. scelta dei materiali;
- f. costruzioni;
- g. lavoro efficiente;
- h. orientamento alla clientela.

² La competenza specialistica dell'indirizzo professionale «impermeabilizzazione» comprende inoltre conoscenze e capacità nei settori seguenti:

- a. impermeabilizzazioni bituminose;
- b. impermeabilizzazioni sintetiche;
- c. impermeabilizzazioni speciali;
- d. strati di protezione e strati praticabili.

³ La competenza specialistica dell'indirizzo professionale «copertura di tetti» comprende inoltre conoscenze e capacità nei settori seguenti:

- a. dal travetto alla copertura del tetto;
- b. materiale di copertura di argilla e calcestruzzo;
- c. coperture con lastre piatte;
- d. coperture di tetti in metallo e lastre livellate.

⁴ La competenza specialistica dell'indirizzo professionale «costruzione di facciate» comprende inoltre conoscenze e capacità nei settori seguenti:

- a. sottostrutture e termoisolanti;
- b. rivestimenti di piccole dimensioni;
- c. rivestimenti di medie e grandi dimensioni;
- d. rivestimenti livellati ed elementi a incastro.

⁵ La competenza specialistica dell'indirizzo professionale «costruzione di ponteggi» comprende inoltre conoscenze e capacità nei settori seguenti:

- a. ponteggi a telaio;
- b. ponteggi modulari;
- c. ponteggi speciali;
- d. montacarichi.

⁶ La competenza specialistica dell'indirizzo professionale «sistemi per la protezione solare» comprende inoltre conoscenze e capacità nei settori seguenti:

- a. evasione degli ordini;
- b. installazione di sistemi per la protezione solare;
- c. elettronica, comandi e automazione;
- d. manutenzione e riparazioni.

Art. 5 Competenza metodologica

La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti

- a. tecniche di lavoro e risoluzione di problemi;
- b. approccio reticolare, orientato al processo, a livello teorico e operativo;
- c. strategie d'informazione e di comunicazione;
- d. strategie d'apprendimento;
- e. tecniche creative;
- f. comportamento ecologico.

Art. 6 Competenza sociale e personale

La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

- a. senso di responsabilità;
- b. apprendimento continuo;
- c. capacità di comunicazione;
- d. capacità di gestire i conflitti;
- e. capacità di lavorare in gruppo;
- f. forme comportamentali;
- g. capacità di lavorare sotto pressione.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente**Art. 7**

¹ All'inizio della formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

² Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate ai fini delle procedure di qualificazione.

³ In deroga all'articolo 47 lettere a, b, d OLL 1, le persone in formazione possono essere coinvolte, a seconda del loro stato di formazione, per il servizio e la manutenzione di impianti e la manipolazione di utensili e macchine che comportano un notevole pericolo d'infortunio. Tale deroga presuppone una formazione, istruzioni e sorveglianza maggiori, adeguate al più elevato pericolo d'infortunio e di rischio per la salute; esse devono riflettersi negli obiettivi di valutazione concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d'insegnamento

Art. 8 Parti svolte dai luoghi di formazione

¹ La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

² L'insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1080 lezioni. Esso include 120 lezioni per l'insegnamento dello sport.

³ I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 25 e massima di 50 giornate di otto ore. La ripartizione a seconda dell'indirizzo professionale è definita nel piano di formazione. Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

Art. 9 Lingua d'insegnamento

¹ La lingua d'insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

² È raccomandato l'insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

³ I Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

Sezione 3: Piano di formazione e cultura generale

Art. 10 Piano di formazione

¹ Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dall'UFFT.

² Esso specifica le competenze operative di cui agli articoli da 4 a 6 come segue:

- a. spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
- b. definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;
- c. precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
- d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

³ Il piano di formazione stabilisce inoltre:

- a. la struttura curricolare della formazione professionale di base;
- b. l'organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;

- c. i campi di qualificazione e la nota dei luoghi di formazione, menzionati nel certificato delle note di cui all'articolo 21 capoverso 3 e rilevanti per le ripetizioni di cui all'articolo 19;
- d. le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

⁴ Al piano di formazione è allegato l'elenco della documentazione concernente la realizzazione della formazione professionale di base per policostruttori AFC con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

Art. 11 Cultura generale

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza dell'UFFT del 27 aprile 2006⁴ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall'azienda

Art. 12 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

I requisiti professionali minimi ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

- a. attestato federale di capacità di policostruttore e almeno due anni di pratica professionale nell'indirizzo del campo d'insegnamento;
- b. attestato federale di capacità di asfaltista, copritetto, costruttore di facciate, costruttore di tetti piani, montatore di ponteggi, montatore di avvolgibili e almeno due anni di pratica professionale nell'indirizzo del campo d'insegnamento;
- c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze nel campo di attività del policostruttore AFC e con almeno cinque anni di esperienza professionale nell'indirizzo del campo d'insegnamento;
- d. diploma di formazione professionale superiore di livello terziario in ambito pertinente con almeno due anni di pratica professionale nell'indirizzo professionale del campo d'insegnamento.

Art. 13 Numero massimo di persone in formazione

¹ In un'azienda può svolgere il tirocinio una persona in formazione se:

- a. è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
- b. sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

⁴ RS 412.101.241

² Quando una persona arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base, un'altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

³ Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

⁴ È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di un certificato federale di formazione pratica nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

⁵ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione per le aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni

Art. 14 Formazione in azienda

¹ La persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

² Il formatore controlla e firma tale documentazione almeno una volta a semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta a semestre.

³ Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto scritto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

⁴ I formatori documentano le prestazioni della persona in formazione nella formazione professionale pratica mediante controlli delle competenze alla fine di ogni semestre.

⁵ I controlli delle competenze vengono espressi in note e confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione di cui all'articolo 18 capoversi da 4 a 6.

Art. 15 Formazione scolastica e formazione di base organizzata dalla scuola

Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.

Sezione 8: Procedura di qualificazione

Art. 16 Ammissione

¹ È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; oppure
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolare e dimostra di soddisfare i requisiti per l'esame finale.

² Dell'esperienza professionale richiesta per l'ammissione a una procedura di qualificazione di cui all'articolo 32 OFPr devono essere stati svolti almeno tre anni nel campo del policostruttore AFC, nel relativo indirizzo professionale.

Art. 17 Oggetto, durata e svolgimento della procedura di qualificazione

¹ Nella procedura di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze di cui agli articoli da 4 a 6.

² Nell'esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

- a. «lavoro pratico» della durata da 24 a 120 ore quale lavoro pratico individuale (LPI) oppure da 12 a 16 ore quale lavoro pratico prestabilito (LPP) oppure quale lavoro in situazioni date. Le modalità d'esame vengono stabilite dall'autorità cantonale competente.
La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di eseguire, in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione, le attività richieste. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali;
- b. «conoscenze professionali», della durata di tre ore. L'esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di un'ora;
- c. «cultura generale». Per l'esame finale nel campo di qualificazione «cultura generale» fa stato l'ordinanza dell'UFFT del 27 aprile 2006⁵ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

Art. 18 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

¹ L'esame finale è superato se:

- a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
- b. la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

² La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota dei luoghi di formazione. Vale la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 40 per cento;
- b. conoscenze professionali: 20 per cento;

⁵ RS 412.101.241

- c. cultura generale: 20 per cento;
- d. nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

³ Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative:

- a. alla formazione professionale pratica;
- b. all'insegnamento professionale;
- c. al test finale interno alla scuola concernente le capacità professionali di base.

⁴ Per nota relativa alla formazione professionale pratica si intende la media arrotondata alla nota intera o alla mezza nota dei controlli delle competenze valutati.

⁵ Per nota relativa all'insegnamento professionale si intende la media, arrotondata alla mezza nota o alla nota intera, di tutte le note semestrali relative all'insegnamento professionale.

⁶ Per nota relativa al test finale interno alla scuola si intende la media arrotondata alla nota intera o alla mezza nota delle prestazioni valutate mediante il test concernente le capacità professionali di base svolto internamente alla scuola alla fine del quarto semestre.

Art. 19 Ripetizioni

¹ La ripetizione delle procedure di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

² Qualora si ripeta la procedura di qualificazione senza frequentare nuovamente l'insegnamento professionale o la formazione professionale pratica, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione restano valide le note conseguite in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale e di formazione professionale pratica, nonché l'esame finale interno concernente le capacità professionali di base, fa stato solo la nuova nota dei luoghi di formazione.

Art. 20 Caso particolare

Per le persone che hanno assolto la formazione diversamente da quanto disciplinato dalla presente ordinanza, invece della nota dei luoghi di formazione si terrà in considerazione quella del campo di qualificazione «conoscenze professionali».

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 21 Attestato federale di capacità

¹ Chi ha superato la procedura di qualificazione, riceve l'attestato federale di capacità (AFC).

² L'attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «policostruttrice AFC/policostruttore AFC».

³ Nel certificato delle note figurano:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e la nota dei luoghi di formazione;
- c. l'indirizzo professionale.

Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità nel campo delle policostruzioni

Art. 22

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità nel campo delle policostruzioni ha la seguente composizione:

- a. da cinque a nove rappresentanti delle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro: *Schweizerischer Verband Dach und Wand (SVDW)*, Società degli imprenditori svizzeri dei ponteggi (SISP), Associazione professionale svizzera per facciate ventilate (APSFV), *Verband Schweizerischer Anbieter von Sonnen- und Wetterschutz-Systemen (VSR)*, *Verband Abdichtungsunternehmungen Schweiz (VERAS)*, *Groupement des Etancheurs Romands (GER)*;
- b. un rappresentante sindacale dei lavoratori;
- c. un rappresentante dei docenti di materie professionali;
- d. almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

² Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

³ Tutti i profili professionali devono essere rappresentati.

⁴ La Commissione non rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza del 3 giugno 1996 sulle commissioni ⁶. Essa si autocostruisce.

⁵ La Commissione ha i seguenti compiti:

- a. adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all'articolo 10 agli sviluppi economici, tecnologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Le modifiche devono essere approvate dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni;
- b. richiede all'UFFT modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze di cui agli articoli da 4 a 6.

⁶ RS 172.31

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 23 Abrogazione del diritto previgente

¹ Sono abrogati:

- a. il regolamento del 18 dicembre 2001⁷ concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio per copritetto, costruttori di tetti piani, costruttori di facciate, montatori di facciate, montatori di ponteggi;
- b. il programma del 18 dicembre 2001⁸ per l'insegnamento professionale dei copritetto, costruttori di tetti piani, costruttori di facciate, montatori di facciate, montatori di ponteggi;
- c. il regolamento del 17 gennaio 1994⁹ concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio per montatori di avvolgibili;
- d. il programma del 17 gennaio 1994¹⁰ per l'insegnamento professionale dei montatori di avvolgibili;
- e. il regolamento del 1° dicembre 1983¹¹ concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio per asfaltisti;
- f. il programma del 1° dicembre 1983¹² per l'insegnamento professionale degli asfaltisti.

² Sono revocate:

- a. l'approvazione del regolamento del 13 dicembre 2001 concernente i corsi d'introduzione per copritetto, costruttori di tetti piani, costruttori di facciate, montatori di facciate, montatori di ponteggi;
- b. l'approvazione del regolamento del 13 dicembre 2001 concernente i corsi d'introduzione per montatori di avvolgibili;
- c. l'approvazione del regolamento del 3 aprile 1987 concernente i corsi d'introduzione per apprendisti asfaltisti.

Art. 24 Disposizioni transitorie

¹ Le persone che hanno iniziato la formazione prima del 1° gennaio 2008 la portano a termine in base al diritto previgente.

² Fino al 31 dicembre 2012, chi ripete l'esame finale per copritetto, costruttore di facciate, montatore di facciate, montatore di ponteggi, asfaltista o montatore di avvolgibili viene valutato, su richiesta, in base al diritto previgente.

⁷ FF 2002 4168

⁸ FF 2002 4168

⁹ FF 1994 I 1205

¹⁰ FF 1994 I 1205

¹¹ FF 1984 I 13

¹² FF 1984 I 13

Art. 25 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

² Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. da 16 a 21) entrano in vigore il 1° gennaio 2011.

8 novembre 2007

Ufficio federale della formazione professionale
e della tecnologia

La direttrice: Ursula Renold